



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud.21/05/2025 CC

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ALESSANDRA DAL MORO	Relatore
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 19107/2024 R.G. proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in FROSINONE  
[REDACTED] DOM DIG, presso lo studio  
dell'avvocato [REDACTED] che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato [REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED]

-intimato-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1120/2024  
depositata il 19/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025  
dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.

**FATTI DI CAUSA**



1. - Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [REDACTED] contro la decisione assunta nel 2022 con cui il Tribunale di Frosinone nel pronunciare la separazione personale tra i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] che avevano contratto matrimonio nel 2009, ha affidato in via condivisa la figlia minore [REDACTED] (nata il [REDACTED]) collocandola presso la madre, ha regolato la frequentazione paterna, ha posto a carico del padre il contributo al mantenimento della figlia per euro 250 al mese, con il 50% delle spese straordinarie, ha previsto un assegno di euro 200 al mese in favore della moglie ed ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla sig. [REDACTED], in quanto la stessa aveva dichiarato di vivere dal 2018 a [REDACTED] a casa della propria madre (essendo stata allontanata a forza dalla casa coniugale di [REDACTED] dalla suocera con il consenso e la collaborazione del marito) e che l'assegnazione richiesta non rispondeva all'interesse della figlia che viveva altrove dal 2018 ed alla quale il ritorno nella casa coniugale avrebbe fatto rivivere quei contrasti che avevano indotto l'allontanamento, con conseguente pregiudizio per il benessere psico-fisico della minore.

2. - La Corte d'appello ha respinto il gravame osservando che:

a) secondo la giurisprudenza di legittimità (cita Cass. n. 32231/2018) il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'*habitat* domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare; la casa può, perciò, essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio; detta pronuncia sembrava, però, riferirsi all'ipotesi dell'allontanamento della sola madre e non anche del bambino, non



attagliandosi alla fattispecie oggetto del giudizio ove anche la figlia in tenera età si era allontanata con la madre dalla casa di [REDACTED];

b) la predetta casa familiare non rappresentava più per la minore il centro dei suoi interessi poiché, nata il 1.5.2013, viveva ormai dal marzo 2018 con la madre, in [REDACTED], presso la casa della nonna materna, frequentando ivi la scuola materna e successivamente quella primaria, ed avendo ragionevolmente intessuto una rete di relazioni sociali - oltre che uno stretto rapporto con la nonna materna - integrandosi, quindi, in quel contesto; sicché proprio il trasferimento a [REDACTED] - ove aveva inizialmente vissuto con entrambi i genitori ma oramai oltre 6 anni prima - avrebbe comportato l'allontanamento dal suo habitat e un radicale mutamento delle sue abitudini di vita;

c) la cessazione della continuità ambientale con la casa di [REDACTED], e l'attuale interesse di [REDACTED] a permanere nel domicilio abituale e cioè nel suo domicilio di [REDACTED] apparivano assorbenti e privavano di rilievo l'ulteriore doglianza della sig. [REDACTED] circa il fatto che il tempo trascorso dall'allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, non poteva ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore; peraltro l'ordinanza presidenziale in punto di assegnazione della casa coniugale, aveva chiaramente affermato che detta decisione non poteva essere condizionata dal fatto che la versione dei fatti fornita circa le ragioni dell'allontanamento non fosse "scalfita minimamente da critiche" in quanto la memoria di controparte in proposito era "a[lla [REDACTED]] al momento sconosciuta", asserzione non comprensibile visto che la comparsa era in atti e quindi per definizione nota alla parte; né la decisione presidenziale era stata dalla sig. [REDACTED] reclamata

3.- Contro la sentenza la sig. [REDACTED] ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo e corredato da memoria. Il sig. [REDACTED] è



rimasto intimato. Il Procuratore Generale della **Cassazione** ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.- l'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sull'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 *sexies* c.c., in riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c.

Reputa la ricorrente che secondo l'art. 337 *sexies* c.c. come interpretato dal consolidato orientamento di legittimità, l'assegnazione della casa familiare deve tutelare l'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'*habitat* domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (tre le altre: Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12/10/2018). «*Le vicende separative della coppia genitoriale devono, infatti, incidere il meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenza dei genitori vivevano insieme a questi ultimi, sicché, ove il loro trasferimento non sia dettato proprio dall'esigenza di tutelare il loro interesse o non sia il frutto di un accordo tra i genitori, che assicurino la salvaguardia di tale interesse, la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa in cui la famiglia ha vissuto quando era ancora unita. Pertanto per soddisfare tali esigenze, la casa familiare deve, di regola, essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, sempre che non emerga una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il suo interesse. Solo in questo modo, infatti, è conseguito il risultato di far continuare a crescere quest'ultimo nello stesso ambiente domestico e familiare in cui ha vissuto quando la famiglia era ancora unita*», ciò «*a meno che non emergano ragioni per cui, proprio per tutelare il primario interesse del minore, è preferibile una diversa soluzione*».



Nel caso di specie, il suddetto principio di diritto non sarebbe stato rispettato, dal momento che la casa coniugale risulta attribuita in godimento esclusivo del padre, quando la figlia [REDACTED], tuttora minorenni, risulta stata collocata stabilmente presso la madre, attuale ricorrente. Né il lasso di tempo trascorso dalla piccola [REDACTED] a [REDACTED], insieme con la madre, a sua volta ospite nella casa della nonna materna, potrebbe rilevare, giacché il ricorso per separazione personale dei coniugi era stato depositato nel 2019, quando era passato poco più di un anno dall'allontanamento dalla casa coniugale, e non certo un «lungo lasso di tempo» e le lungaggini processuali non potevano certo essere una giustificazione per legittimare una situazione di fatto, antigiuridica sin dall'inizio.

#### 1.1- Il motivo è infondato.

La stessa ricorrente invoca da ultimo l'arresto di legittimità – ordinanza della Sezione Prima n. 23501 del 02/08/2023, conforme, peraltro al consolidato orientamento di questa Corte – per cui «*Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con fa conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto, quando fa famiglia era unita, deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore*».

La Corte d'appello nel confermare la decisione di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi indicati dalla stessa ricorrente, convenendo con il giudice di prime cure circa il fatto che nella specie il trasferimento della minore presso l'ex casa coniugale avrebbe rappresentato soluzione non conforme al suo interesse in ragione tanto del fatto che ciò avrebbe comportato una traumatica recisione di tutte le abitudini di vita domestica, affettiva (stante il



forte legame con la nonna materna) e scolastica, consolidate a partire dal 2018, dunque per un lungo periodo (maggiore, stante la tenera età della bambina, di quello trascorso presso la casa familiare con il padre), quanto del fatto che il trasferimento nella casa coniugale unitamente alla madre, l'avrebbe esposta nuovamente alla conflittualità tra la stessa della nonna paterna (tuttora residente nella stessa palazzina) che era stata così accesa da determinare - a detta della stessa ricorrente - la crisi coniugale e l'allontanamento della madre e della bambina dalla casa coniugale. Detta decisione, non presenta vizi di legittimità, né ne sono dedotti sotto il profilo motivazionale, perciò va confermata, poiché, se è vero che il tempo del processo non deve ridondare in danno dell'attore e che, pertanto, la fondatezza della domanda deve essere valutata, in linea di principio, al momento in cui la stessa viene formulata, è altresì vero che l'interesse cui la Corte di merito doveva far riferimento è quello della minore, nel contesto fattuale e temporale in cui tale interesse deve trovare tutela, il quale è soggetto nel tempo ad evoluzioni e mutamenti che vanno tenuti in considerazione dal giudice di merito secondo un prudente apprezzamento che ne attualizzi la tutela, il quale, laddove si esprime con argomenti ragionevoli, coerenti e compiuti non può essere sindacato in questa sede.

4.- In conclusione il ricorso va dichiarato respinto. Nessuna statuizione va assunta sulle spese poiché il sig. [REDACTED] è rimasto intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari



a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,  
comma 1— bis.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° Sezione  
Civile del 21.5.2025

Il Presidente  
ALBERTO GIUSTI



